

News – 14/04/2020

Credito – Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

Cambiali e assegni: pagamenti rinviati per l'emergenza Covid. Commento all'Art. 11 del DL Liquidità

L'articolo 11 del Decreto-legge Liquidità prevede la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito.

In particolare, è stabilito che i termini di scadenza ricadenti o decorrenti **nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto**, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data **sono sospesi per lo stesso periodo**.

Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario.

Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; **il titolo continua pertanto a essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del soggetto traente l'assegno**; tuttavia, nell'ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno.

In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso. Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione), nonché quelli da considerare per ulteriori azioni, verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione.

Si sospende, inoltre, la trasmissione alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del decreto; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.